



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 29-10-2019

Oggetto: ACCORDO PRELIMINARE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 24-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CANAFOGLIA VALTER**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Lattanzi Patrizia**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Sellano ha proposto al Comune di Cerreto di Spoleto e al Comune di Poggiodomo la stipula di una convenzione per l'utilizzo condiviso di un Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, mediante selezione comparativa ai sensi dell'art.110 comma 1 TUEL, conseguendo così risparmi ed una migliore gestione delle risorse;

Dato atto che la proposta di accordo prevede che l'attività lavorativa di cui sopra sarà svolta settimanalmente in ragione di 18 ore a favore del Comune di Sellano, di 12 ore a favore del Comune di Cerreto di Spoleto e di 6 ore a favore del Comune di Poggiodomo

Considerato che presso il Comune di Poggiodomo attualmente l'Area di Vigilanza non risulta coperta e pertanto la stipula di una convenzione per l'utilizzo condiviso di un istruttore Direttivo di Vigilanza per totali 6 ore consente di dare risposte alle esigenze della comunità;

Visti:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale;

Atteso che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Atteso, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare 23/2016);
- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Dato atto che l'utilizzo di un dipendente per complessive 6 ore in convenzione, ai sensi art. 14 CCNL 2004 e comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 è compatibile con i vincoli di spesa per personale di cui all'art. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006.

Dato atto, inoltre, che a seguito dello svolgimento della procedura di selezione dell'unità di personale sopra indicata da parte del Comune di Sellano verrà stipulata apposita convenzione previa adozione di tutti gli atti di programmazione finanziaria necessari;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, adottare un accordo preliminare tra il Comune di Poggiodomo, Sellano e Cerreto di Spoleto, per consentire l'avvio di una procedura di selezione di n.1 dipendente da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, mediante selezione comparativa ai sensi dell'art.110 comma 1 TUEL, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1, da utilizzare in "forma condivisa" ai sensi art. 14 CCNL 2004 e comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145, con le modalità descritte in premessa;

VISTI:

- Visto l'art. 15 della legge 241/90;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL ;

ACQUISITI, a norma dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale;
- il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dalla Responsabile dell'area Finanziaria che attesta che l'utilizzo di un dipendente per complessive 6 ore in convenzione, ai sensi art. 14 CCNL 2004 e comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 è compatibile con i vincoli di spesa per personale di cui all'art.. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. Di adottare, per le motivazione sopra espresse, adottare un accordo preliminare (allegato 1) tra il Comune di Poggiodomo, Sellano e Cerreto di Spoleto, per consentire l'avvio di una procedura di selezione di n.1 dipendente da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, mediante selezione comparativa ai sensi dell'art.110 comma 1 TUEL, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1, da utilizzare in "forma condivisa" ai sensi art. 14 CCNL 2004 e comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145, con le modalità descritte in premessa;
2. Di dare indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti di programmazione finanziaria necessari ai fini della successiva stipula della convenzione con i Comuni di Sellano e Cerreto di Spoleto per le finalità sopra indicate

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 20-11-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE